

COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO

Allegato alla delibera C.C.
G.M.
N. 33 del 19 NOV 2010



COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO

PROVINCIA REGIONALE DI CALIANISSETTA
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

**REGOLAMENTO
COMUNALE
DI
POLIZIA URBANA**

Approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria in funzione del Consiglio Comunale

n° 33 del 19 NOV 2010

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

INDICE:

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1: FINALITA'
- ART. 2: OGGETTO E APPLICAZIONE
- ART. 3: DEFINIZIONI
- ART. 4: CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI
- ART. 5: FUNZIONI DI POLIZIA URBANA

TITOLO II: SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE

- ART. 6: COMPORTAMENTI VIETATI
- ART. 7: ALTRE ATTIVITA' VIETATE
- ART. 8: CORTEI, CERIMONIE, RIUNIONI E MANIFESTAZIONI
- ART. 9: CORTEI FUNEBRI E MANIFESTAZIONI FUNEBRI
- ART. 10: VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO PUBBLICO. NORME PER I PASSEGGERI E PER IL PERSONALE DI SERVIZIO
- ART. 11: DENUNCIA VARIAZIONE DI FAMIGLIA E DI ABITAZIONE
- ART. 12: NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO
- ART. 13: RIFIUTI
- ART. 14: MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE
- ART. 15: TENDE SU FACCIADE DI EDIFICI
- ART. 16: REALIZZAZIONE DI *MURALES*
- ART. 17: INSTALLAZIONE DELLE ANTENNE PARABOLICHE PER RICEZIONE SUGLI EDIFICI
- ART. 18: ATTIVITA' INDEREDETTE IN ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE
- ART. 19: DIVIETI NEI PARCHI, GIARDINI E VIALI
- ART. 20: ATTIVITA' PARTICOLARI CONSENTITE IN PARCHI PUBBLICI
- ART. 21: DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO
- ART. 22: PULIZIA FOSSATI
- ART. 23: PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI
- ART. 24: PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI, ESERCIZI COMMERCIALI E ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI
- ART. 25: LUMINARIE
- ART. 26: ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI

TITOLO III: SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- ART. 27: DISPOSIZIONI GENERALI
- ART. 28: SPECIFICAZIONI
- ART. 29: OCCUPAZIONI PER MANIFESTAZIONI
- ART. 30: OCCUPAZIONI CON SPETTACOLI VIAGGIANTI
- ART. 31: OCCUPAZIONI CON DEHORS O PEDANE
- ART. 32: OCCUPAZIONI OCCUPAZIONI PER TEMPORANEA ESPOSIZIONE
- ART. 33: OCCUPAZIONI PER DEPOSITO TEMPORANEO DI MERCI
- ART. 34: OCCUPAZIONI PER LA VENDITA SU AREE PUBBLICHE NON DI MERCATO
- ART. 35: COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE
- ART. 36: RECINZIONI DI TERRENI CONFINANTI CON IL SUOLO PUBBLICO

ART. 37: DELIMITAZIONE DI AREE DI SOSTA PRIVATA

TITOLO IV: NORME DI TUTELA AMBIENTALE

ART. 38: LIMITAZIONI AL PRELIEVO DELL'ACQUA DAL PUBBLICO ACQUEDOTTO E DAI POZZI PRIVATI

ART. 39: RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI

ART. 40: OPERAZIONI DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURA E SABBIAURA SVOLTE ALL'APERTO

ART. 41: ACCENSIONE DI FUOCHI

ART. 42: DEPOSITI ESTERNI (PROTEZIONE DAGLI INSETTI NOCIVI E MOLESTI)

ART. 43: SOSTA O FERMATA DI VEICOLI A MOTORE

ART. 44: PRODUZIONE DI FUMI, ODORI, GAS, POLVERI, VAPORI NAUSEANTI O INQUINANTI

ART. 45: TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI

TITOLO V: TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

ART. 46: TUTELA DELLA QUIETE

ART. 47: LAVORO NOTTURNO

ART. 48: FUNZIONAMENTO DI APPARECCHIATURE NELLE ABITAZIONI

ART. 49: ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIE RUMOROSE

ART. 50: BILIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL'ESTERNO DEI LOCALI

ART. 51: USO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO

ART. 52: USO DEI "CANNONCINI SPAVENTAPASSERI"

ART. 53: USO DI MACCHINE DA GIARDINO

TITOLO VI: MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

ART. 54: TUTELA DEGLI ANIMALI DOMESTICI

ART. 55: PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA

ART. 56: ANIMALI DI AFFEZIONE

ART. 57: CUSTODIA, TUTELA E PASCOLO DEGLI ANIMALI

ART. 58: DETENZIONE DI CANI

ART. 59: DETENZIONE DI ANIMALI DA REDDITO O AUTOCONSUMO ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO

ART. 60: PICCIONI

ART. 61: ANIMALI LIBERI

TITOLO VII: NORME DI POLIZIA ANNONARIA

ART. 62: INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' PRODUTTIVE

ART. 63: ERBORISTERIE

ART. 64: VENDITA CON CONSUMO IMMEDIATO

ART. 65: ATTIVITA' MISTE

ART. 66: ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI O BEVANDE ALL'ESTERNO DI PUBBLICO ESERCIZIO

ART. 67: VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE IN BOTTIGLIA E BICCHIERI DI VETRO

ART. 68: DISCIPLINA DEI GIOCHI LECITI E DEGLI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA TRATTENIMENTO E DA GIOCO DI ABILITA'

ART. 69: VENDITA DI ARTICOLI CARNEVALESCHI

ART. 70: SCAMBIO DI COSE TRA HOBBISTI

ART. 71: SERVIZI IGIENICI NEI LOCALI PUBBLICI

ART. 72: DEFINIZIONE DEL "VALORE ESIGUO" AI FINI DEL COMMERCIO DI COSE

- USATE
- ART. 73: COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO
ART. 74: PUBBLICITA' DEI PREZZI
ART. 75: MATERIALE PORNOGRAFICO
ART. 76: MESTIERI GIROVAGHI
ART. 77: OBBLIGO DI VENDITA (OFFERTA AL PUBBLICO)
ART. 78: DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
ART. 79: PHONE CENTER

TITOLO VIII : VARIE

- ART. 80: AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI
ART. 81: COLLOCAZIONE DEL NUMERO CIVICO
ART. 82: COLLOCAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE
ART. 83: RACCOLTE DI MATERIALI E OFFERTE DI BENEFICENZA
ART. 84: ACCATTONAGGIO
ART. 85: ARTISTI DI STRADA
ART. 86: DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO
ART. 87: CUSTODIA DI FANCIULLI E PERSONE INCAPACI
ART. 88: BALNEAZIONE
ART. 89: PROTEZIONE DA SCHEGGE
ART. 90: INGRESSO ABUSIVO IN STRUTTURE COMUNALI
ART. 91: CONTRASSEGNI DEL COMUNE

TITOLO IX : SANZIONI

- ART. 92: ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI
ART. 93: SANZIONI AMMINISTRATIVE
ART. 94: SOSPENSIONE
ART. 95: PAGAMENTO IMMEDIATO
ART. 96: SEQUESTRO E CUSTODIA DI COSE
ART. 97: IMPORTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

TITOLO X: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- ART. 98: ABROGAZIONI DI NORME
ART. 99: REITERAZIONE
ART. 100: ENTRATA IN VIGORE
ART. 101: NORMA FINALE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità.

1. Il presente Regolamento disciplina in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, i comportamenti e le attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

2. Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio; salvo diversa previsione.

3. Il presente "Regolamento di Polizia Urbana" nel testo degli articoli che seguono sarà indicato semplicemente con il termine Regolamento senza alcuna qualificazione.

Art. 2 - Oggetto e applicazione.

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, comma 1., detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
- b) occupazione di aree e spazi pubblici;
- c) tutela ambientale;
- d) quiete pubblica e privata;
- e) mantenimento, protezione e tutela degli animali;
- f) polizia annonaria.

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente Regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Unità Sanitarie Provinciali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 3 – Definizioni.

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, le vie private aperte al pubblico passaggio, nonché le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio e le aree di proprietà private che nell'ambito del centro abitato confinano con aree pubbliche;
- b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) le acque interne;
- d) i monumenti e le fontane monumentali;
- e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Per **fruizione** di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3 Per **utilizzo** di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.

4 L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o

autorizzazione.

Art. 4 - Concessioni e autorizzazioni.

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Funzionario competente.
2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione. Sono fatte salve le procedure previste dalla vigente normativa in tema di DIA (dichiarazione inizio attività) e/o CIA (Comunicazione Inizio Attività) e/o autocertificazione.
4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta, nel rispetto della normativa vigente in materia di procedimento amministrativo.
5. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1. e 2., dal titolare della concessione o della autorizzazione.
6. Il Funzionario può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

Art. 5 - Funzioni di Polizia Urbana.

1. Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non sono proprie dell'Autorità dello Stato od altri enti, ai sensi della Costituzione e delle leggi vigenti

TITOLO II SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

Art. 6 - Comportamenti vietati.

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune è vietato:
 - a) gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone;
 - b) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;

- c) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
- d) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- e) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- f) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- g) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
- h) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età stabilito con Ordinanza del Sindaco;
- i) lanciare, collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico e depositare sulle soglie degli ingressi degli edifici, volantini o simili;
- j) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
- k) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
- l) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
- m) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- n) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
- o) ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- p) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- q) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
- r) sparare mortaretti o altri simili apparecchi.

2. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, le violazioni di cui al comma precedente comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00, nonché l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività. In caso d'inadempienza a tali obblighi, al ripristino provvederà il Comune con propri mezzi e personale, gravando delle spese i responsabili.

Art. 7 - Altre attività vietate.

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

- a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
- b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c) collocare su finestre, balconi, davanzali, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso

l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;

d) procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando caduta di acqua sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;

e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00, nonché l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività. In caso d'inadempienza a tali obblighi, al ripristino provvederà il Comune con propri mezzi e personale, gravando delle spese i responsabili.

3. Il Sindaco, con propria Ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone della Città il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, per determinate fasce orarie o per l'intera giornata.

Art. 8 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni.

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, ne dà avviso al Sindaco almeno dieci giorni prima della data di svolgimento, salvo situazioni eccezionali debitamente motivate che non consentono di rispettare il termine indicato.

2. Gli organizzatori dovranno sottostare ed adottare eventuali disposizioni impartite in merito dalla Polizia Locale.

3. Le processioni o altre manifestazioni che prevedano cortei di persone o di mezzi dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale.

4. È vietato interrompere i cortei in genere o comunque ostacolare le predette manifestazioni.

5. La violazione di cui ai commi precedenti comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00. Si riterranno direttamente responsabili della violazione i promotori a qualunque titolo del corteo, cerimonia, riunione e manifestazione.

Art. 9 - Cortei funebri e manifesti funebri.

1. I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trovi il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve sino al luogo in cui si svolgeranno i riti funebri.

2. È vietato l'effettuazione di cortei funebri attraverso il trasporto del feretro a spalla da parte di persone e/o seguito da corteo appiedato di persone, salvo il tragitto dall'abitazione dell'estinto sino al luogo dove si svolge la cerimonia funebre.

3. È consentito la collocazione di manifesti funebri da parte delle Agenzie di Onoranze Funebri, in aggiunta agli spazi previsti dal vigente regolamento comunale in materia di pubbliche affissioni per gli "Avvisi Funebri", nelle immediate adiacenze del portone d'ingresso dell'abitazione della persona defunta, su supporti non ancorati stabilmente al muro, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del rito funebre.

3. La violazione di cui ai commi precedenti comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00. Si riterranno direttamente responsabili della violazione in questione le Agenzie di Onoranze Funebri regolarmente autorizzate che consentiranno o presteranno il loro servizio per lo svolgimento di tali cortei. In caso di recidiva il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività svolta dalle predette Agenzie per un periodo compreso tra un mese ed un anno.

4. Il Sindaco, per motivate ragioni, sentito il Comando di Polizia Locale, può disporre con proprio provvedimento autorizzazioni in deroga ai divieti di cui sopra.

Art. 10 - Veicoli adibiti al servizio pubblico. Norme per i passeggeri e per il personale di servizio.

1. Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato:

- a) fumare nelle vetture;
- b) gettare cose od oggetti dalle vetture;
- c) salire o scendere quando la vettura è in moto;
- d) salire o scendere da parte diversa da quella prescritta e in località diverse da quelle stabilite per le fermate;
- e) salire quando la vettura sia segnalata completa;
- f) parlare al conducente o distrarre il personale delle sue mansioni;
- g) insudiciare, guastare, rimuovere o manomettere parti della vettura;
- h) occupare più di un posto o ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture;
- i) sputare all'interno e fuori delle vetture;
- l) portare oggetti che per natura, forma o volume possano riuscire molesti o pericolosi, o che possano imbrattare i viaggiatori;
- m) essere in stato di ubriachezza o tenere un comportamento offensivo nei confronti degli altri;
- n) cantare, suonare, schiamazzare e in altro modo disturbare;
- o) chiedere l'elemosina.

2. Nelle vetture di pubblico trasporto è fatto obbligo al viaggiatore che rimanga in piedi di sorreggersi sulle apposite maniglie, mancorrenti o altri possibili appoggi.

3. Il personale di servizio sugli autobus deve:

- a) mantenersi vigile e pronto nel disimpegno di particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla direzione;
- b) osservare e far osservare le norme stabilite per i passeggeri;
- c) tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri.

4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00, nonché l'eventuale obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. In caso d'inadempienza a tali obblighi, al ripristino provvederà il Comune con propri mezzi e personale, gravando delle spese i responsabili.

Art. 11 - Denuncia variazione di famiglia e di abitazione.

1. Le variazioni nella composizione della famiglia o il trasferimento definitivo di abitazione devono essere denunciati all'Ufficio Anagrafe del Comune a cura degli interessati.

2. Quando una persona coabita stabilmente con altre per motivi diversi da quelli del comma precedente la denuncia dovrà essere fatta dal responsabile della convivenza.

3. Ferme restando le norme in materia di utilizzo degli alloggi e le relative leggi in materia di cessione dei fabbricati, chiunque ospita a qualsiasi titolo o assume alle proprie dipendenze cittadini extracomunitari è obbligato a darne comunicazione agli uffici di Polizia, nei termini prescritti.

4. Le violazioni di cui ai commi precedenti, comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00, nonché l'obbligo dell'effettuazione dell'adempimento previsto, fatte salve le violazioni che sono sanzionate in base alla normativa specifica di riferimento e da norme penali.

Art. 12 - Nettezza del suolo e dell'abitato.

1. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di

provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a tre metri.

2. Quando l'attività di cui al comma 1. si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.

3. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

4. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

5. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.

6. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.

7. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma precedente, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

8. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

9. I proprietari e/o i gestori di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità del Regolamento edilizio e nell'ambito del centro abitato anche se recintate, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

10. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

11. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti.

12. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. In caso d'inadempienza a tali obblighi, al ripristino provvederà il Comune con propri mezzi e personale, gravando delle spese i responsabili.

Art. 13 – Rifiuti.

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati dall'azienda preposta solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi, nelle ore e con le modalità indicate dall'Amministrazione.

2. Qualora i contenitori di cui al comma 1. siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.

3. Non è ammesso il deposito dei rifiuti nei cassonetti al di fuori della fascia oraria consentita, stabilita dall'Amministrazione.
4. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
5. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi possono altresì essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata.
6. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.
7. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
8. Oltre al divieto di cui all'art. 12 comma 11., è vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti.
9. Le violazioni di cui ai commi 1., 2., 3. e 8. comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. In caso d'inadempienza a tali obblighi, al ripristino provvederà il Comune con propri mezzi e personale, gravando delle spese i responsabili.
10. Le violazioni di cui ai commi 4., 5., 6. e 7. comportano la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. In caso d'inadempienza a tali obblighi, al ripristino provvederà il Comune con propri mezzi e personale, gravando delle spese i responsabili.

Art. 14 - Manutenzione degli edifici e delle aree.

1. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a realizzare le facciate nonché provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate stesse, delle serrande, degli infissi, delle tende esterne e delle aree private di pertinenza. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc., al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici, ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dal Comune per motivi di igiene, incolumità pubblica o decoro. A richiesta dell'Amministrazione comunale sarà onere dei soggetti proprietari, al fine di garantire adeguate condizioni di igiene e decoro, provvedere alla posa di idonei dissuasori per l'allontanamento dei volatili.
2. I proprietari o i locatari o i concessionari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
3. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
4. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate lungo i muri degli edifici, sino al piano terra ed essere incanalate in acque superficiali o in fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.

5. I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici ove è richiesta l'installazione di fossa imhoff ovvero di altro impianto di trattamento delle acque reflue hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo delle fosse e degli impianti stessi almeno una volta all'anno o comunque quando siano colmi.

6. Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilizie se la situazione crea disagio a terzi utenti.

7. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune, agli enti gestori o proprietari di canali e fognature, e alle imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

8. Le violazioni di cui ai commi 1., 3. e 4. comportano la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

9. Le violazioni di cui ai commi 5., 6. e 7. comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

10. La violazione di cui al comma 2. comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 15 - Tende su facciate di edifici.

1. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio è fatto divieto di collocare sulle facciate che prospettano sullo spazio pubblico o, comunque sono visibili da esso, tende con colore e caratteristiche disomogenee tra loro.

2. La possibilità di collocare tende su facciate di cui sopra e la loro tipologia devono essere stabilite dall'assemblea condominiale ovvero, ove essa non sia prevista, dalla maggioranza della proprietà.

3. La collocazione di tende trasparenti in materiale plastico di qualsivoglia colore sulle facciate di cui sopra non è, comunque, consentita se non rientra in un progetto unitario preventivamente autorizzato dall'ufficio comunale competente.

4. In occasione della richiesta dell'autorizzazione per la tinteggiatura della facciata in base al piano comunale del colore, se vigente, deve essere contestualmente indicata la tipologia delle tende, decisa in base al precedente 2. comma.

5. Il Sindaco con proprie ordinanze può individuare strade o zone di particolare interesse architettonico o ambientale nelle quali è vietata la collocazione di tende sulle facciate di cui al 1. comma, ovvero essa è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale o al rispetto di specifiche prescrizioni.

6. La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada) è oggetto di specifica autorizzazione comunale, secondo le modalità e nel rispetto delle previsioni contenute nei vigenti regolamenti comunali.

7. Al fine di garantire il decoro degli spazi comuni e la sicurezza dei passanti, è fatto obbligo ai proprietari di tende, ombrelloni e simili che si affacciano sulla pubblica via o la sovrastano, di mantenerli puliti ed in condizioni di efficienza tali da garantire il perfetto ancoraggio contro le folate di vento.

8. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 16 - Realizzazione di *murales*.

1. La realizzazione di *murales* su facciate di edifici o su pareti comunque visibili dalle pubbliche vie, sono soggette ad autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale. A tal fine è necessario presentare specifica richiesta, con indicazione del luogo ove realizzare il *murales*, le dimensioni dello stesso ed il relativo bozzetto a colori. Le autorizzazioni saranno

rilasciate previo parere favorevole della Commissione Edilizia, ove istituita, e verifica delle condizioni di sicurezza stradale. L'Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare l'autorizzazione, qualora:

- a) dalla realizzazione dell'opera ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- b) ravvisi nel messaggio contenuto nel *murales* un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- c) lo reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.

2. Sono in ogni caso vietati *murales* riguardanti:

- a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- b) pubblicità diretta, indiretta o collegata alla produzione e/o distribuzione e/o consumo di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

3. Le violazioni di cui ai commi precedenti, salvo l'applicazione di altre specifiche disposizioni di legge, comportano la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. In caso d'inadempienza a tali obblighi, al ripristino provvederà il Comune con propri mezzi e personale, gravando delle spese i responsabili.

Art. 17 - Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici.

1. Il presente articolo intende disciplinare, attraverso la definizione dei criteri di collocazione degli impianti ed in ottemperanza alla Legge n° 249 del 31 luglio 1997, art. 3 comma 13, l'installazione delle antenne paraboliche per ricezione sull'intero territorio comunale, per minimizzarne l'impatto visivo e ambientale.

2. Le disposizioni valgono per tutti gli immobili cittadini.

3. Per antenna parabolica si intende l'apparato tecnologico atto alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e alla ricezione di servizi via satellite, compresa la loro distribuzione all'interno dei singoli edifici.

4. Sono escluse dal presente articolo le antenne paraboliche atte alla trasmissione di servizi via satellite, che dovranno essere regolamentate a parte.

5. Per l'installazione valgono le seguenti norme:

- a) tutti i proprietari o possessori di immobili esistenti o di nuova costruzione, con qualsiasi destinazione d'uso, se intendono dotarsi di un impianto satellitare dovranno dotarsi di antenne collettive centralizzate;
- b) la loro installazione non è soggetta ad autorizzazione edilizia, se non implica opere di carattere edile ai fini dell'installazione;
- c) in tutti gli immobili possono essere ammesse, per singole esigenze, anche antenne non collettive, in quanto il proprietario o il possessore di una unità abitativa - in un condominio nel quale non si raggiunga la maggioranza prevista per l'installazione di una antenna collettiva - ha il diritto di poter ricevere il segnale satellitare;
- d) particolari esigenze di puntamento dell'antenna parabolica possono consentire l'installazione individuale, anche alla presenza di una antenna collettiva condominiale;
- e) le parabole devono presentare, in tutti i casi, una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura, della facciata o dell'ambiente, a seconda del posizionamento, oppure essere in materiale trasparente;
- f) i convertitori e i relativi supporti ed aste devono anch'essi avere una colorazione simile a quella dell'antenna di ricezione satellitare;
- g) in tutti i casi e in tutti gli edifici le antenne - sia condominiali, che singole - andranno posizionate sul tetto degli edifici nel lato considerato "interno o verso cortile" dal Regolamento di Condominio;
- h) qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica potrà essere posta eccezionalmente sul lato del tetto verso strada dell'edificio;

i) nel caso la soluzione ordinaria del punto g) e quella eccezionale del punto h) fossero tecnicamente irrealizzabili e fosse necessario posizionare l'antenna in altra parte del fabbricato, dovrà essere presentata domanda all'Ufficio comunale competente con allegata relazione - redatta da un installatore in possesso dei requisiti previsti dal D.M. n. 37/2008 e successive modifiche ed integrazioni, oppure da tecnico abilitato - che dimostri l'impossibilità delle posizioni prescritte e opportuna documentazione fotografica;

l) le parabole dovranno avere come dimensione massima un diametro di cm. 150. Oltre tale dimensione si deve fare riferimento alle normative vigenti. Il supporto di appoggio (distanza tra piano di collocazione e bordo inferiore della parabola) non potrà essere maggiore di cm. 50;

m) le antenne paraboliche non devono sporgere dal perimetro del tetto stesso e non devono sporgere oltre il punto più alto del tetto (colmo) per più di cm. 100;

n) per i tetti piani l'altezza massima ammessa è determinata dal supporto di appoggio (massimo cm. 50) e dalla parabola (massimo cm. 150);

o) per ogni condominio possono essere installate più antenne, di massima una per ogni posizione orbitale, a condizione che siano raggruppate tutte in un'unica zona della copertura;

p) la distribuzione alle singole unità interne degli edifici dovrà avvenire attraverso canalizzazioni interne;

q) è vietata - a meno di fondati motivi di interesse generale da parte di enti od organizzazioni pubbliche - l'installazione di antenne paraboliche in contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante valore storico - artistico, in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica e nelle aree soggette a vincoli di diversa natura (D.Lgs. n. 490/1999 e s.m.i., D.Lgs.n° 42/2004, altre leggi di tutela). In questi casi la proprietà dovrà ottenere il nulla-osta dagli Enti preposti;

r) le antenne devono essere installate nel rispetto delle norme previste dal D.M. n. 37/2008.

6. Per le installazioni esistenti alla data dell'approvazione del presente articolo valgono le seguenti norme:

a) per le antenne paraboliche installate prima dell'applicazione del presente articolo sulle facciate degli edifici, non sono efficaci le previsioni contenute nei precedenti commi;

b) i casi di installazioni esistenti che presentino problemi di forte compromissione ambientale, dovranno essere rimosse, su ordinanza degli Uffici comunali competenti;

c) ai fini del presente articolo il proprietario o possessore di un impianto di ricezione di programmi satellitari o l'amministratore del condominio per le antenne collettive devono disporre, in caso di controllo, di una dichiarazione di installazione dell'antenna satellitare precedente all'approvazione del presente articolo;

d) la fattura dell'impresa che ha provveduto all'installazione o la dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della legge sulla sicurezza degli impianti (D.M. n. 37/2008) costituisce comunque prova per l'installazione pregressa.

7. Le violazioni di cui al comma 5. comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto dal presente articolo.

Art. 18 - Attività interdette in zone di particolare interesse.

1. A salvaguardia delle zone cittadine di particolare interesse archeologico, storico, artistico e ambientale, sono interdette al commercio su aree pubbliche, in conformità a quanto previsto dalla legge, le seguenti zone:

piazza Vittorio Emanuele, via Nicolò Audino, via Cavour, via Garibaldi, piazza Umberto I.

2. Sono esclusi dall'interdizione di cui al comma 1. le aree mercatali, limitatamente agli orari di mercato, i chioschi autorizzati e le aree utilizzate per lo svolgimento di fiere.

3. Le violazioni di cui ai commi precedenti, salvo l'applicazione delle specifiche norme di legge, comportano la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e la cessazione dell'attività.

Art. 19 - Divieti nei parchi, giardini e viali.

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

- a) insudiciare o comunque sporcare le stesse;
- b) danneggiare la vegetazione;
- c) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
- d) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
- e) calpestare le aiuole;
- f) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza del Sindaco.

2. Le disposizioni di cui al comma 1., lettera c), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.

3. Le violazioni di cui sopra comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto dal presente articolo.

4. Apposito regolamento disciplina i ripristini conseguenti a manomissioni di aree verdi e alberate derivanti da attività autorizzate.

Art. 20 - Attività particolari consentite in parchi pubblici.

1. Nei parchi pubblici aperti, purché dotati di sufficiente sviluppo di viali carrozzabili, può consentirsi, alle condizioni dettate in via generale dal Regolamento e in via speciale da particolari disposizioni o provvedimenti, sempre che chi intende esercitarle abbia ottenuto la autorizzazione prescritta dalla legge:

- a) l'attività di noleggio di biciclette, ciclocarrozzelle o altri simili veicoli a pedali;
- b) l'attività di noleggio, ma solo a beneficio di bambini e quindi con idoneo accompagnatore, di cavallini, da sella o trainanti piccoli calessi;
- c) l'attività di noleggio, con conducente, di carrozze a cavalli, per consentire la visita del parco.

2. Nessuna delle attività di cui al comma 1. può in alcun modo interessare zone prative.

3. Ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1., lettera a) è fatto obbligo di osservare le norme in materia di circolazione, ed è fatto divieto di gareggiare in velocità.

4. Ai titolari delle autorizzazioni di cui al comma 1. è fatto obbligo di vigilare sul corretto utilizzo dei veicoli e degli animali noleggiati, nonché di assicurare la pulizia dei luoghi di stazionamento dei veicoli e dei percorsi.

5. Nei luoghi di stazionamento dei veicoli di cui al comma 1. non è consentita la collocazione di strutture che non possano essere agevolmente rimosse alla cessazione giornaliera della attività e ricoverate in luoghi opportuni.

6. E' fatto obbligo di esporre, nel luogo di stazionamento, la tariffa dei prezzi praticati per i noleggi di cui al comma 1..

7. Oltre a quanto previsto al comma 1. può consentirsi, laddove le condizioni oggettive lo permettono, la installazione di giostrine o altre simili attrazioni per il passatempo dei bambini, purché chi intende installarle e gestirle sia titolare della prescritta autorizzazione.

8. In ogni caso, la concessione di aree di parchi pubblici sulle quali esercitare le attività di cui al presente articolo è subordinata al parere, obbligatorio e vincolante, dell'ufficio competente. Al medesimo ufficio è demandata l'individuazione dei luoghi di stazionamento ed, eventualmente, dei percorsi, per le attività di noleggio di veicoli a pedale e di animali.

9. Le attività di cui al presente articolo non possono avere inizio prima delle ore 9 e terminare dopo le ore 21.

10. Nei parchi pubblici su percorsi opportunamente individuati e segnalati dall'ufficio competente sono consentite le passeggiate a cavallo.

11. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a €150,00, l'obbligo della cessazione dell'attività e/o della rimessa in pristino dei luoghi.
12. La Civica Amministrazione può sospendere, anche temporaneamente, le attività, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni eccezionali.

Art. 21 - Disposizioni sul verde privato.

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà privati, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.
3. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 12, comma 9., del Regolamento, i proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
5. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della messa in pristino dei luoghi.

Art. 22 - Pulizia fossati.

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati, dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
2. La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte l'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 23 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci.

1. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 24 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi, esercizi commerciali e attività di produzione di beni e servizi.

1. Ferme restando le norme generali in materia di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, i titolari e gestori di esercizi commerciali, pubblici esercizi, attività artigianali, industriali, uffici,

banche e simili, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze e sino ad una distanza non inferiore a tre metri, in modo che all'orario di chiusura dell'attività, l'area in dotazione o comunque antistante, risulti pulita.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 25 – Luminarie.

1. La collocazione di luminarie lungo le strade – sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario – è soggetta a preventiva denuncia di inizio attività, presentata ex art. 19 della L. n° 241/90, all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, ai sensi degli artt. 57 TULPS "Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza", approvato con R.D. n° 773/1931 e 110 del suo Regolamento d'esecuzione, approvato con R.D. n° 635/1940 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. È in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso scritto della proprietà.

3. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli e a m 3,00 se invece sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedisti.

4. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Protocollo dell'Ente una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di contatti accidentali alle persone e contro il rischio di sovraccarichi e corto circuiti ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati e/o messi in esercizio. È altresì fatto obbligo di fornire al Comune la reperibilità telefonica di un responsabile per eventuali interventi urgenti.

5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.

6. La rimozione degli impianti deve avvenire entro e non oltre 5 giorni dal termine della manifestazione.

7. Le violazioni alle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

8. Le prescrizioni imposte al comma 2. ultimo periodo non sono valide qualora si tratti di installare segnaletica stradale non altrimenti collocabile, per come previsto dall'art. 91 del presente Regolamento.

Art. 26 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari.

1. Previo consenso della proprietà non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose o civili o manifestazioni culturali o sportive, per tutta la loro durata e per un periodo di non oltre 7 giorni prima e 5 giorni dopo, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal comma 2. del precedente articolo.

2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

3 Le violazioni di cui al comma 1. comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

TITOLO III SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 27 - Disposizioni generali.

1. A tutela della sicurezza pubblica, dell'ambiente e del decoro urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.

2. La relativa disciplina è contenuta nello specifico Regolamento comunale COSAP. Le disposizioni contenute nel presente Titolo sono da considerate integrative rispetto a quanto contenuto nel regolamento citato.

3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel relativo regolamento comunale, sono subordinate all'osservanza delle norme in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini, aree sottoposte a vincolo secondo le norme vigenti, aree di particolare interesse paesaggistico e/o ambientale, e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza è subordinata alla salvaguardia della sicurezza pubblica, ambientale, architettonica e decoro urbano in genere. In tali casi l'ufficio che provvede all'istruzione della relativa concessione/autorizzazione valuterà l'opportunità di richiedere un preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità dell'occupazione medesima, alle esigenze di cui sopra.

4. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.

5. La concessione/autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata e/o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata e/o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata, quando non si sono osservate le prescrizioni o i termini di precedenti autorizzazioni per la medesima area da parte dei richiedenti e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3.

6. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessaria la Dichiarazione di Inizio Attività o il Permesso di Costruire.

7. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 18, le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale regolamento comunale, nonché alle speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.

8. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto, secondo le disposizioni del Regolamento comunale per l'applicazione del Canone sull'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche.

Art. 28 – Specificazioni.

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art. 27 si distinguono, per come espressamente previsto nello specifico regolamento comunale, in: **permanenti** se di durata non inferiore all'anno e comunque, non superiore a ventinove anni; e **temporanee** se

di durata inferiore ad un anno; secondo la definizione data nel richiamato regolamento comunale.

2. Nell'ambito delle occupazioni temporanee si distinguono, le occupazioni:

- a) **occasional**i: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata complessiva di giorni dieci e non abbiano alcun scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;
- b) **stagionali**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongano ogni anno. Si stabilisce a tal proposito le seguenti stagionalità: quella estiva per il periodo compreso tra il mese di giugno ed il mese di settembre; e quella invernale per il periodo compreso tra il 10 dicembre ed il 10 di gennaio.

3. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.

4. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

5. Le violazioni di cui ai commi 3 e 4., fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 del Codice della strada, comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto.

6. L'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi si considera assolto mediante la rimozione delle collocazioni abusive o l'immediata riparazione del danno arrecato; in difetto vi provvederà l'Ente, gravando il responsabile delle spese che saranno quantificate dall'U.T.C., in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 comma 16 della Legge 15.07.2009 n. 94, addebitando i costi facendo capo al previsto deposito cauzionale, salvo ulteriori spese in danno del relativo responsabile.

Art. 29 - Occupazioni per manifestazioni.

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Responsabile del servizio competente, richiesta di autorizzazione, da sottoporre alla valutazione dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a: modalità di occupazione; strutture che si intende utilizzare; impianti elettrici; modalità di smaltimento dei rifiuti.

2. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione, nonché alla rilevanza della manifestazione in relazione ai programmi dell'Amministrazione, che consenta la più ampia fruibilità del territorio.

3. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

4. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

5. Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.

6. L'occupazione di aree o spazi pubblici per l'allestimento di manifestazioni fieristiche o commerciali è inoltre disciplinata da specifico regolamento oltreché dalle norme di settore.

7. L'occupazione di aree o spazi pubblici per lo svolgimento di manifestazioni senza la prescritta autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 20 del Codice della Strada e dalle specifiche norme di settore.

10. Le violazioni di cui ai commi 4. e 5., comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto dal presente articolo.

Art. 30 - Occupazioni con spettacoli viaggianti.

1. La occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante è disciplinata dal presente regolamento comunale, in applicazione della legge n. 337/1968 e s.m.i., e può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate. Le aree in questione sono individuate con provvedimento del Sindaco su proposta del responsabile dell'U.T.C. e del responsabile del servizio di Polizia Municipale e sono aggiornate almeno una volta all'anno.

2. Gli esercenti l'attività di spettacolo viaggiante, i quali intendono ottenere le concessioni/autorizzazioni del suolo pubblico per l'esercizio delle loro attività in occasione di fiere, feste patronali, o altre manifestazioni, dovranno effettuare istanza di norma 60 giorni prima della manifestazione in programma

3. I richiedenti dovranno essere muniti di licenza per le attrazioni gestite; essi dovranno specificare nella domanda le generalità, la residenza od eventuale altro recapito, ed indicare, il tipo di attrazione che desiderano impiantare, esattamente le misure di ingombro sull'area.

4. L'assegnazione delle concessioni/autorizzazioni, per i vari tipi di attrazione verrà effettuata in base al seguente ordine di requisiti:

a) prioritariamente per anzianità di frequenza alla manifestazione, che si acquisisce dopo aver frequentato il sito per almeno tre volte;

b) a parità di condizioni per l'installazione di attrazione di "tipo nuova" compatibile con lo spazio disponibile, rilevando che per attrazione di "tipo nuova" s'intende un'attrazione che si differenzia in modo sostanziale da quelle tradizionalmente installate;

c) a parità di ulteriori condizioni o in caso di rinuncia o altri motivi, e vi siano più candidati aventi uguali requisiti, si procederà all'assegnazione del posteggio per sorteggio.

5. Non è consentita l'installazione di attrazione dello stesso tipo, fatta eccezione per le piccole attrazioni (tipo: giochi di forza muscolari, tiro a segno, pesche varie, etc.), eccetto che vi sia disponibilità di aree, data la mancanza di richieste per l'installazione di attrazioni diverse.

6. L'occupazione di aree o spazi pubblici senza la prescritta autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 20 del Codice della Strada e dalle specifiche norme di settore e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto dal presente articolo.

Art. 31 - Occupazioni con dehors o pedane.

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors o pedane, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici preventivamente stabiliti dall'UTC, e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.

2. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui al comma 1. si devono osservare, oltre alle disposizioni del presente Regolamento, le procedure indicate nel vigente "Regolamento Edilizio".

3. Le disposizioni di cui ai commi 1. e 2. valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.

4. L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo è stagionale e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata per l'anno successivo a domanda del titolare interessato.

5. L'occupazione di aree o spazi pubblici per le finalità di cui al presente articolo in assenza della prescritta autorizzazione comporta la sanzione prevista dall'art. 20 del Codice della Strada e le sanzioni accessorie previste dalle vigenti norme.

Art. 32 - Occupazioni per temporanea esposizione.

1. In particolari circostanze di interesse generale e nel rispetto delle norme sulla vendita e somministrazione su aree pubbliche, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.

2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.

3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

4. L'occupazione di aree o spazi pubblici per le finalità di cui al presente articolo in assenza della prescritta autorizzazione comporta la sanzione prevista dall'art. 20 del Codice della Strada e le sanzioni accessorie previste dalle vigenti norme.

Art. 33 - Occupazioni per deposito temporaneo di merci.

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per il deposito temporaneo di merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione avvenga in adiacenza al fabbricato.

2. Per il deposito temporaneo di merci destinate al consumo umano, il richiedente dovrà preventivamente acquisire il necessario Nulla – Osta Sanitario, che dovrà esser allegato alla richiesta di autorizzazione.

3. I generi alimentari non confezionati comunque non possono essere depositati ad altezza inferiore a cinquanta centimetri dal suolo.

4. Le strutture utilizzate per il deposito devono essere approvate dai competenti uffici comunali.

5. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

6. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

7. Fatto salvo quanto disposto dal vigente Codice della Strada e dai vigenti "Regolamento COSAP" e "Regolamento Edilizio", chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 34 - Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non di mercato.

1. Fermi restando i divieti previsti dall'art. 18 e quanto disposto dall'art. 27 e dall'art. 35 del Regolamento, può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la

vendita di prodotti artistici, artigianali e agricoli, previa verifica della compatibilità ambientale e della idoneità degli impianti e delle strutture che si intendono utilizzare, a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita.

2. Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali od annuali, le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa.

3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali, aree sottoposte a vincolo secondo le norme vigenti e aree di particolare interesse ambientale – paesaggistico, è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

4. E' vietato l'ancoraggio al suolo tramite picchetti delle strutture di vendita.

5. Nell'esercizio di attività su aree appositamente individuate, è consentito utilizzare energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque non inquinanti. E' altresì consentito l'impiego di generatori autonomi con motore endotermico che risultino omologate al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico e di sicurezza.

6. L'autorizzazione dovrà essere esibita, in originale, a richiesta, agli organi di vigilanza.

7. Le violazioni di cui ai commi 1., 2., 3., 4. e 5., per quanto non previsto dalla vigente legislazione nazionale e regionale in materia di commercio, comportano la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00, l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e l'allontanamento immediato dall'area.

8. La violazione di cui al comma 6. comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 35 - Commercio in forma itinerante.

1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto delle previsioni del vigente "Regolamento Comunale per l'applicazione della Legge Regionale n° 18/95 e s.m.i.", dei seguenti divieti e limiti:

a) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale, o la sosta è consentita con limitazioni temporali e/o a pagamento;

b) è vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, nonché nelle zone cittadine, tutelate vincoli previsti dalle vigenti norme, da specifici motivi di interesse archeologico, storico, artistico e ambientale, o di altro rilevante pubblico interesse. Tali vie e piazze e tali zone sono individuate e determinate con provvedimento del Sindaco, ove già non provveda il Regolamento;

c) è vietata l'attività di "imbonitore" mediante megafoni, microfoni con altoparlanti o qualsiasi altro strumento atto a creare disturbo;

d) a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 200 dal perimetro dei luoghi di cura e di cimiteri;

e) a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non è consentita ad una distanza inferiore a metri 100 dai servizi igienici e a metri 200 dai depositi di rifiuti;

f) sono interdetti al commercio itinerante i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversino. In essi, compresi quelli situati nella zona indicata all'art 18, comma 1., lettera a), è tuttavia consentita la vendita di caldarroste, sorbetti, gelati e altri simili

prodotti, purché effettuata con veicoli di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta autorizzazione commerciale.

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

3. L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di 3 metri. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei luoghi prescritti e nelle modalità indicate dall'Amministrazione.

4. L'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.

5. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle vigenti norme in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'autorità sanitaria.

6. Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1. è soggetto: alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal vigente Codice della strada; alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla vigente legislazione nazionale e regionale in materia di commercio in forma itinerante; e per quanto non previsto dalle norme sopra richiamate alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 77,00 a € 462,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 36 - Recinzioni di terreni confinanti con il suolo pubblico.

1. I proprietari di terreni confinanti con le aree pubbliche dovranno recintare solidamente i terreni stessi, in conformità alle norme tecniche stabilite dal Regolamento urbanistico/edilizio, in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre, per la tutela e il decoro dei beni pubblici. Le recinzioni dovranno essere conformi alla regolamentazione comunale.

2. Le violazioni di cui al comma 1. comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della realizzazione di quanto previsto dal presente articolo.

Art. 37 - Delimitazione di area di sosta privata.

1. Le aree di sosta private possono, previa comunicazione all'Amministrazione comunale, essere delimitate con segnaletica orizzontale di colore giallo, con l'indicazione della privata proprietà.

TITOLO IV NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 38 - Limitazioni al prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati.

1. In determinati periodi dell'anno e per motivate esigenze legate alla mancata o irregolare erogazione idrica da parte degli organismi competenti, con apposita ordinanza del Sindaco, potrà essere regolamentato il prelievo dell'acqua potabile dal pubblico acquedotto, dalle fontane pubbliche, da qualsiasi altro punto di erogazione idrica e dai pozzi privati, per annaffiare orti e giardini o per altri usi non strettamente indispensabili.

2. Il prelievo dell'acqua potabile dai punti di erogazione idrica è consentito attraverso l'utilizzo di idonei recipienti. E' vietato il prelievo dell'acqua dai pubblici punti di erogazione idrica attraverso l'utilizzo di tubi o altri mezzi di conduzione al fine di consentire il raggiungimento di cisterne fisse o mobili, tranne se espressamente autorizzati per motivate esigenze.

3. E' vietato utilizzare i pubblici punti di erogazione idrica di acqua potabile per provvedere al lavaggio di biancheria, oggetti vari o di parti del corpo.

4. Le violazioni di cui ai commi 1. 2. e 3. comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto dal presente articolo.

Art. 39 - Ripari a pozzi, cisterne e simili.

1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo di adeguare immediatamente i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1...

Art. 40 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto.

1. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

2. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.

3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

4. La violazione di cui al comma 1. comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

5. Le violazioni di cui ai commi 2. e 3. comportano la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo di cessare l'attività fino alla regolarizzazione attraverso l'uso degli strumenti e/o delle modalità previste.

Art. 41 - Accensioni di fuochi.

1. E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale, compresi fuochi liberi, a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate, nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili, fatta salva l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti con atti delle Autorità preposte. E', in ogni caso, obbligatoria la diretta custodia ed il controllo del fuoco acceso.

2. E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall'art. 59 comma 2 del TULPS, approvato con r.d. 773/1931, ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati, ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.

3. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

4. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche, se non espressamente autorizzato. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, fatti salvi i diritti dei terzi.

5. Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza previsti dai precedenti commi del presente articolo, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui ed il fuoco deve essere assistito dal numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.

6. Le violazioni di cui ai commi 1. e 2. comportano l'applicazione delle sanzioni previste dal T.U.L.P.S. e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

7. Le violazioni di cui ai commi 3., 4. e 5. comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 42 - Depositi esterni (protezione dagli insetti nocivi e molesti).

1. Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici, gli stessi devono essere adeguatamente protetti al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.

2. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 43 - Sosta o fermata di veicoli a motore.

1. È fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli con motore a combustione interna in circolazione sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata dovute a qualunque causa indipendente dalla dinamica della circolazione, durante l'arco delle 24 ore.

Sono esclusi:

- i veicoli che non emettono gas di scarico nocivi per l'ambiente (veicoli elettrici, aria compressa, idrogeno e simili);
- i veicoli che stanno svolgendo servizi di pubblica utilità;
- i veicoli che necessitano di operare in sosta, a motore acceso, per l'espletamento di attività d'istituto;
- i veicoli in avaria che necessitano di intervento di riparazione in loco a motore acceso, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dello stesso;
- i veicoli che devono fermarsi per esigenze connesse alle modalità di circolazione.

2. È vietato il parcheggio degli autocarri durante le ore notturne nelle strade del centro storico.

3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo di spegnere il motore.

Art. 44 - Produzione di fumi, odori, gas, polveri, vapori nauseanti o inquinanti.

1. È vietata la produzione e diffusione di fumi, odori, fuliggine, gas, polveri e vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che arrechino disturbo ai cittadini.

2. Agli esercenti che, per ragioni della propria attività, debbano compiere operazioni che determinino fumo od odori molesti, è vietato:

- a) eseguire le operazioni stesse sul suolo pubblico;
- b) compierle anche in locali privati, quando le esalazioni si possono espandere al di fuori.

3. I forni, le stufe, i camini e le cucine che originano fumi, debbono essere muniti di tubi fumari proporzionati al bisogno e ben disposti in modo da non arrecare disturbi ai vicini e al pubblico, il tutto in osservanza delle disposizioni previste dal vigente regolamento edilizio.

4. Le gole di tutti i condotti di fumo debbono essere spazzati dalla fuliggine almeno una volta ogni anno. Le gole dei forni per la cottura del pane e simili devono essere spazzati ogni trimestre.

5. È vietato, all'interno di negozi, di attività in genere, delle abitazioni e dei cortili, eseguire qualsiasi operazione che produca dispersione di polvere sul suolo pubblico, come pure sulle soglie di case e negozi.

6. Le violazioni di cui ai precedenti comma comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00. Oltre ai provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, l'Autorità comunale potrà adottare tutti quei provvedimenti idonei a far cessare l'attività insalubre o molesta.

Art. 45 - Trattamenti antiparassitari.

1. Nei centri abitati e laddove vi siano agglomerati di più edifici destinati ad abitazione o posto di lavoro, l'impiego di fitofarmaci e biopesticidi negli orti e nei giardini per la lotta contro le malattie ed i parassiti delle piante, è consentito nel rispetto dei divieti e limitazioni di cui al successivo comma 3..

2. L'acquirente dei fitofarmaci e dei biopesticidi consentiti è responsabile della conservazione e delle modalità con le quali tali prodotti vengono utilizzati.

3. Ogni qual volta siano impiegati i prodotti di cui al primo comma e nei luoghi in esso indicati, è fatto obbligo a chiunque di adottare tutte le misure precauzionali atte ad eliminare ogni rischio e pericolo per la salute, l'ambiente e la sicurezza pubblica. E' comunque fatto sempre obbligo di:

a) tenere chiuse porte e finestre durante il trattamento;

b) effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata ovvero nelle prime ore del mattino o nelle ore serali, in modo da consentire ai vicini di tenere chiuse porte e finestre senza particolari disagi;

c) non eseguire i trattamenti nelle giornate ventose e di tempo perturbato;

d) non eseguire trattamenti su orti o in loro vicinanza, se non adeguatamente protetti, ovvero sulle piante i cui frutti siano destinati al consumo umano, nel caso in cui il fitofarmaco non sia registrato specificatamente per l'uso su di essi;

e) impedire l'accesso alle persone, specialmente ai bambini, ma anche agli animali domestici, sulle superfici trattate fino a che non sia interamente decorso un tempo di rientro di almeno 24 ore;

f) proteggere i giardini e le superfici di calpestio, specialmente se adibite a gioco di bambini;

g) allontanare gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili quali ciotole, abbeveratoi e simili;

h) segnalare preventivamente con cartelli che rappresentino, in modo chiaro e visibile, l'attualità dei trattamenti;

i) provvedere alla rimozione dei veicoli in sosta nei pressi dell'area interessata al trattamento. Nel caso in cui il trattamento stesso possa coinvolgere tratti o porzioni di strada pubblica o di uso pubblico, deve essere richiesto all'Amministrazione Comunale con almeno cinque giorni di anticipo, l'apposito provvedimento istitutivo del divieto temporaneo di sosta;

j) avvisare, con almeno 24 ore di anticipo, i vicini, informandoli dei rischi conseguenti all'uso dei fitofarmaci impiegati ed invitandoli ad adottare anch'essi le precauzioni di cui è detto nel presente articolo;

k) accertarsi che i vicini abbiano effettivamente ed adeguatamente adottato le prescrizioni predette: in caso contrario è assolutamente vietato procedere al trattamento;

l) osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta del prodotto, evitando in modo assoluto ogni uso improprio e dosaggi superiori a quelli previsti;

m) evitare assolutamente miscele estemporanee di antiparassitari;

n) utilizzare in tutte le fasi della manipolazione del fitofarmaco (dosaggio, preparazione, miscela, distribuzione, ecc.) idonei mezzi di protezione personale (maschere, occhiali, guanti e tuta impermeabile) atti a prevenire il rischio di intossicazione dell'operatore;

o) verificare che la nube irrorante non esca dall'appezzamento trattato e non invada abitazioni, strade, corsi d'acqua e colture confinanti;

p) evitare, in caso si debba operare in prossimità di strade, che la nube antiparassitaria rechi danno o molestia ad eventuali passanti; in particolare l'irrorazione va eseguita solamente procedendo dal lato adiacente alla strada verso l'interno dell'appezzamento interessato.

4. Tutte le aziende agricole, anche se ricomprese entro il perimetro del centro abitato sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo, ferme restando le prescrizioni, gli obblighi e le sanzioni previste dalla vigente legislazione in materia.

5. Le aziende agricole i cui appezzamenti da sottoporre a trattamento siano limitrofi a fabbricati civili, devono in ogni caso rispettare le prescrizioni di cui al precedente comma 3. lett. b), c), d), g), h), i), j), k), l), m), o), p), q).

6. Le violazioni alle prescrizioni di cui al presente articolo comportano l'applicazione di la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e la sanzione accessoria della immediata cessazione della condotta illecita e l'eventuale ripristino dei luoghi.

TITOLO V TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 46 - Tutela della quiete.

1. Ai fini delle previsioni del presente articolo e del Regolamento in generale, per "disturbo" deve intendersi il fenomeno che in relazione all'immissione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, provoca turbamento al riposo e alle attività umane – cioè alterazione del benessere psico-fisico e del normale ritmo di vita, con conseguente pericolo per la salute – nonché turbamento dell'ambiente abitativo e/o ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi (art. 2 comma 1 della L. 26 ottobre 1995, n° 447 - "Legge quadro sull'inquinamento acustico").

2. Nei locali pubblici e privati e relative pertinenze, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo al vicinato. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli strumenti musicali, apparecchi radio, televisivi e simili.

3. Negli spazi ed aree di cui all'art. 1 comma 2., è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 24,00 alle ore 8,00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

4. Dalle ore 22,00 alle ore 8,00 è altresì vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non si arrechi disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

5. E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali qualora disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, il riposo o le occupazioni dei cittadini.

6. Le manifestazioni a carattere temporaneo debitamente autorizzate, quali: concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, celebrazioni, luna park, manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, data l'occasionalità dell'evento, non sono assoggettate alla disciplina contenuta nel Regolamento.

7. Di norma, per i pubblici esercizi ed i circoli privati, palestre, scuole di ballo e simili, ubicati in edifici comprendenti private abitazioni, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24.00 alle ore 8.00, salvo opportuna insonorizzazione dei locali ovvero espressa autorizzazione per fasce orarie diverse in caso di manifestazioni occasionali.

8. E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a pieno regime, provocando rombi, scoppi e rumori inutili ed utilizzare le autoradio con disturbo percepibile all'esterno.

9. Le violazioni di cui ai commi 2., 3., 4., 5., 7. e 8. comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

10. La violazione di cui al comma 1. è punita con la sanzione amministrativa da € 258,00 a € 10.329,00, ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 della L. n° 447/95.

Art. 47 - Lavoro notturno.

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 6.

2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22 e le ore 6 è subordinata a preventivo parere dei Servizi tecnici comunali e delle Unità Sanitarie Provinciali ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.

3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Provinciali, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1..

4. Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

Art. 48 - Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni.

1. Nelle abitazioni, potranno essere solamente usati apparecchi che producano rumore o vibrazione di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato.

2. Nei casi di accertato disturbo il Sindaco può disporre limitazioni di orario.

3. E' vietato apporre compressori terminali dei condizionatori di aria a meno di 2 metri dalle aperture di terzi, fatto salvo un limite superiore.

4. Per l'installazione e l'utilizzo degli impianti di smaltimento dei prodotti della combustione si rinvia alle disposizioni del Regolamento edilizio vigente.

5. E' vietato apporre i terminali di scarico dei prodotti della combustione di apparecchi quali caldaie, scaldabagni e generatori di calore in genere alimentati da qualsiasi combustibile sulle pareti perimetrali esterne dell'edificio, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 9 del D.P.R. n° 412/1993 e s.m.i.; qualora sia consentita l'installazione di sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione sulle pareti perimetrali esterne questi dovranno essere realizzati in conformità alle disposizioni della vigente legislazione in materia (norme UNI-C.I.G. 7129/92 e s.m.i.).

6. Per le installazioni esistenti alla data dell'approvazione del presente articolo valgono le seguenti norme:

a) per le apparecchiature installate prima dell'applicazione del presente articolo sulle facciate degli edifici, non sono efficaci le previsioni contenute nei precedenti commi;

b) i casi di installazioni esistenti che presentino problemi di forte compromissione ambientale, dovranno essere rimosse, su ordinanza degli Uffici comunali competenti;

c) ai fini del presente articolo il proprietario, il possessore o l'amministratore del condominio di un impianto e/o apparecchiature devono disporre, in caso di controllo, di una dichiarazione di installazione precedente all'approvazione del presente articolo;

d) la fattura dell'impresa che ha provveduto all'installazione o la dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi delle norme sulla sicurezza degli impianti (D.M. n. 37/2008 – Legge n. 46/1990) costituisce comunque prova per l'installazione pregressa.

7. La violazione alle prescrizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente la condotta illecita.

Art. 49 - Attività produttive ed edilizie rumorose.

1. I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
2. Le attività e le lavorazioni rumorose, conformemente alla classificazione acustica del territorio comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 dei giorni feriali.
3. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.
4. Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2., le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora prevedano l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dall'Autorità comunale.
5. Le violazioni di cui ai commi 1., 2. e 3. comportano la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 50 - Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali.

1. Chiunque detenga, all'esterno dei locali di pubblico ritrovo, giochi quali: biliardini, flipper, video-giochi e similari, deve renderli inutilizzabili dopo le ore 23,00 e fino alle ore 8,00 del giorno successivo.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 51 - Uso dei dispositivi antifurto.

1. Fatto salvo quanto disposto dalla specifica normativa vigente, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 10/15 minuti complessivi.
2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto negli edifici di cui al comma 1. ha la facoltà di comunicare preventivamente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme alla Polizia Municipale.
3. Sulle aree di cui all'art. 1, comma 2., fatto salvo, altresì, quanto previsto dall'art. 155 del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.
4. La violazione di cui al comma 1. comporta la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo di adeguare il dispositivo di allarme.
5. Le violazioni di cui ai commi 2. e 3. comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 52 - Uso dei "cannoncini spaventapasseri".

1. E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 300 metri dalla

perimetrazione dei centri abitati ed ai 100 metri dalle abitazioni non comprese nella predetta perimetrazione. Nell'impiego dei predetti dispositivi la bocca di sparo non potrà essere orientata verso le residenze.

2. E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 7,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 3 minuti.

3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni rumorose.

Art. 53 - Uso di macchine da giardino.

1. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00. Di sabato e nei giorni festivi dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00.

2. L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CEE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

3. La violazione di cui sopra comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e la cessazione immediata dell'attività.

TITOLO VI MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 54 - Tutela degli animali domestici.

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.

2. E' vietato abbandonare animali domestici.

3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

4. La violazione di cui ai commi 2., 3. e 4. comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo dell'immediata cessazione dell'attività illecita.

Art. 55 - Protezione della fauna selvatica.

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 19, lett. b), del presente Regolamento, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.

2. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.

3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

4. Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

Art. 56 - Animali di affezione.

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali di affezione che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.

2. I proprietari o possessori di animali di affezione devono, inoltre, garantire le condizioni igienico – sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.

3. Gli agenti di polizia municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1. al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.
4. Ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario.
5. Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

Art. 57 - Custodia, tutela e pascolo degli animali.

1. E' vietato:

- a) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando percolamento sugli spazi pubblici;
- b) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1 comma 2.;
- c) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla;
- d) offrire o dare in omaggio animali di qualsiasi specie quale premio di una vincita in una gara od in un gioco, ad eccezione di quelle organizzate in occasione di manifestazioni autorizzate ai sensi degli artt. 68 e 69 TULPS;

2. I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

3. Il pascolo su terreni di proprietà altrui, senza consenso espresso del proprietario del fondo, è vietato in qualsiasi epoca dell'anno. A meno che il proprietario del fondo sia presente, il concessionario del pascolo deve essere fornito di permesso scritto, da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

4. E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpate e i fossi laterali delle strade.

5. Le violazioni di cui ai commi 1. e 2. comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

6. La violazione di cui ai commi 3. e 4., salve le eventuali sanzioni penali, comportano la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo dell'immediata cessazione dell'attività illecita.

Art. 58 - Detenzione di cani.

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di registrare gli stessi all'anagrafe canina entro il 6° mese dalla nascita e provvedere, contestualmente, all'applicazione sottocutanea del prescritto micro-chip che ne consentirà la riconoscibilità.

2. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia, sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio e/o museruola. Per le categorie identificate dal Ministero della Sanità con proprie ordinanze, si devono rispettare anche le modalità e le prescrizioni stabilite da tale normativa specifica. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.

3. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.

4. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 5., ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.

5. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene - illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza, ai sensi delle vigenti leggi in materia.
6. I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.
7. I proprietari dei cani dovranno operare affinché gli animali siano messi in condizioni di non uscire dalle recinzioni e di non sporgere con la testa fuori dalle medesime, nei casi in cui esse confinino con i marciapiedi o altro luogo di passaggio, in modo tale da rendere impossibile il rischio di morsicature ai passanti.
8. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.
9. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
10. E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi per bambini.
11. Le violazioni ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00, con esclusione delle violazioni che sono sanzionate in base alla normativa specifica di riferimento.
12. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

Art. 59 - Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato.

1. All'interno del Centro Abitato e delle zone residenziali individuate nel P.R.G., non è consentita la detenzione di animali da reddito o autoconsumo (es. apicoltura).
2. Le violazioni comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di cessare l'attività

Art. 60 – Piccioni.

1. Ai fini della tutela del decoro e dell'igiene urbana, il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria può disporre la cattura e l'allontanamento dei piccioni presenti sul territorio comunale ovvero emanare altre prescrizioni atte a produrre lo sfooltimento degli stessi nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. A tal fine il Sindaco interpellerà i competenti servizi della ASP.

Art. 61 - Animali liberi.

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

**TITOLO VII
NORME DI POLIZIA ANNONARIA**

Art. 62 - Insediamiento di attività produttive.

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento di cui al DPR n° 447/98 così come modificato con DPR n° 440/2000 in materia di attività e impianti assoggettati ai procedimenti di Sportello Unico delle attività produttive di beni e servizi nonché del DPR n° 159/2010 e DPR n° 160/2010, chi intende iniziare o subentrare in una attività di commercio al minuto, deve presentare, entro 30 giorni dall'inizio o dal subentro, una comunicazione di insediamento dell'attività all'Ufficio competente o allo Sportello Unico del Comune, fermo restando il rispetto e gli adempimenti relativi alle norme urbanistiche, edilizie, sanitarie, ambientali e di sicurezza. In caso di variazione della medesima attività occorre presentare analoga comunicazione.
2. Chi viola le disposizioni di cui al comma precedente, salve le eventuali sanzioni previste da norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 77,00 a € 462,00.

Art. 63 – Erboristerie.

1. Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina sul settore dell'erboristeria, la materia è soggetta anche alla Legge 6 gennaio 1931, n° 99 (commi 6 e 7) "Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali". Gli esercenti non in possesso del diploma di erborista, o titolo equivalente, sono autorizzati soltanto alla vendita di prodotti preconfezionati all'origine e non possono manipolare, preparare o miscelare i prodotti erboristici.
2. Ai sensi del r.d. 27 luglio 1934, n° 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie", è vietata la vendita delle piante officinali e dei prodotti derivati a dose e forma di medicamento.
3. Il settore dell'erboristeria comprende sia prodotti alimentari che non alimentari. I commercianti che vendono prodotti erboristici del settore alimentare devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui alla vigente legislazione regionale e all'art. 5, comma 5, del d.lgs. 31 marzo 1998, n° 114 "Riforma della disciplina relativa al settore commercio" e dell'autorizzazione di cui alla L.R. n° 28/99 e s.m.i..
4. In caso di violazione dei commi 1. o 2., qualora il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui alla L. n° 99/1931.
5. In caso di violazione del comma 3. si applicano le sanzioni di cui alla vigente legislazione regionale e/o d.lgs. n° 114/98.

Art. 64 - Vendita con consumo immediato.

1. Negli esercizi di vicinato e nei laboratori artigianali abilitati alla vendita ed alla produzione di alimenti, è consentito il consumo immediato di alimenti, a condizione che non si effettui somministrazione e non siano presenti le attrezzature a ciò afferenti, nel rispetto delle previsioni contenute nell'art. 1 della Legge n° 287 del 25.08.1991.
2. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.
3. Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui alle vigente legislazione nazionale e regionale.

Art. 65 - Attività miste.

1. Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio al dettaglio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.
2. I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti dettati dalle norme in materia urbanistica ed edilizia e sanitaria, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili.

3. Chi viola le disposizioni di cui al comma 1. è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 77,00 a € 462,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 66 - Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio.

1. L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, igienico – sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione integrativa.

2. Qualora l'attività di cui al comma 1. sia esercitata su suolo pubblico occorre, altresì, la concessione all'occupazione di suolo pubblico, e procedere al pagamento del relativo tributo così come disciplinata dal Regolamento comunale COSAP.

3. Le attività di cui ai commi precedenti non possono prolungarsi oltre l'orario indicato espressamente per l'esercizio pubblico interessato e le attrezzature devono essere rimosse e rimosse, salvo diversa indicazione contenuta nell'autorizzazione.

4. Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 462,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 67 - Vendita di bevande alcoliche in bottiglie e bicchieri di vetro.

1. Al fine di garantire la sicurezza dell'abitato, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo nelle ore notturne, dalle ore 22.00 alle 6.00 del giorno successivo, ed in occasione di feste o ricorrenze che comportano un notevole assembramento di persone, è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione poste in contenitori di vetro, da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare.

2. E' altresì vietato l'abbandono per strada di bottiglie e altri contenitori di vetro, lattine, residui di consumazioni, cocci e simili nelle vicinanze degli esercizi pubblici, degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare e relativi spazi.

3. Le violazioni di cui ai commi 1. e 2. comportano la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto dal presente articolo.

4. I gestori sono tenuti, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e relativi spazi pertinenziali, a collocare appositi contenitori di rifiuti, per come previsto dall'art. 12 comma 6. del presente Regolamento.

Art. 68 - Disciplina dei giochi leciti e degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità.

1. I titolari o gestori dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali, delle sale da gioco e dei circoli privati con somministrazione di alimenti e bevande in cui si effettuino giochi leciti o vi siano collocati apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità, devono osservare le seguenti prescrizioni:

a) i giochi leciti e l'uso degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità sono vietati ai minori di anni 14, che non siano accompagnati da un maggiorenne;

b) nel rispetto degli orari di apertura dei citati esercizi, nei giorni feriali compresi nel periodo scolastico, è vietato ai minori di anni 16 l'esercizio di qualsiasi gioco e l'uso di qualsiasi apparecchio di cui si è detto, dalle ore 8.00 alle 16.00;

c) i predetti divieti dovranno essere resi noti mediante l'apposizione, sulla parte anteriore di ogni apparecchio, di cartelli (con fondo bianco e caratteri neri, la cui altezza non potrà essere inferiore a 3 cm.), ben visibili e leggibili;

d) è altresì vietata l'installazione di apparecchi automatici di cui ai commi 6) e 7) lett. b) dell'art. 110 TULPS negli esercizi non muniti di autorizzazione ex art. 86 o 88 TULPS e nelle Sale Bingo.

2. Si rinvia per le altre disposizioni allo stesso TULPS ed alla vigente normativa nazionale disciplinante le sale giochi.

3. Le violazioni ai disposti del presente articolo comportano l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 17bis e 17ter del TULPS in quanto trattasi di violazione all'art. 9 dello stesso.

Art. 69 - Vendita di articoli carnevaleschi.

1. In occasione delle manifestazioni del carnevale, è vietato ai commercianti in sede fissa, agli esercenti itineranti e/o a posto fisso, la vendita di articoli carnevaleschi, quali bombolette spray contenenti schiuma o altro, mazze e/o bastoni e/o altri corpi contundenti ed oggetti vari, di qualunque materiale siano composti; nonché la vendita di petardi, mortaretti e manufatti esplodenti in genere; ed ogni altro oggetto che arreca danno, disturbo e molestia alle persone.

2. Ai partecipanti di detta manifestazione è vietato fare uso di questi oggetti che possono disturbare e/o offendere altre persone.

3. Le violazioni di cui ai commi 1. comporta la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della cessazione immediata della vendita dei prodotti vietati, oltre al sequestro finalizzato alla confisca dei relativi articoli.

4. La violazione di cui al comma 2., fatte salve le eventuali sanzioni penali, comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della cessazione immediata delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto dal presente articolo.

Art. 70 - Scambio di cose tra hobbisti.

1. Ferma restando la necessaria concessione di occupazione di suolo pubblico, lo scambio di prodotti da parte degli hobbisti, scambisti è autorizzata, purché non si tratti di una vendita.

2. Preventivamente all'inizio dell'attività dovrà essere inoltrata apposita comunicazione.

3. Il valore simbolico che lo scambista, eventualmente attribuisca alla propria merce, deve essere esposto in modo chiaro, ben visibile e ben leggibile su ogni articolo.

4. La vendita anziché lo scambio della merce comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente legislazione regionale e nazionale.

5. Le violazioni di cui ai commi 2. e 3. comportano il pagamento della sanzione amministrativa pari a € 77,00 a € 462,00.

Art. 71 - Servizi igienici nei locali pubblici.

1. Ai titolari di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, aperti al pubblico, ed in genere dei locali di pubblico ritrovo, è fatto obbligo di tenere costantemente agibili ed a disposizione della clientela i servizi igienici.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e la sanzione accessoria della sospensione della attività per il periodo di inagibilità dei servizi igienici.

Art. 72 - Definizione del "valore esiguo" ai fini del commercio di cose usate.

1. Ai sensi dell'articolo 247 del Regolamento d'esecuzione del TULPS, per valore esiguo si intende un valore massimo di € 774,69.

Art. 73 - Commercio all'ingrosso e al dettaglio.

1. I commercianti all'ingrosso possono vendere soltanto ad altri commercianti, ad utilizzatori professionali e ad utilizzatori in grande, intesi come comunità, convitti, cooperative di consumo, consorzi e gruppi di acquisto.
2. I commercianti al dettaglio possono vendere soltanto al consumatore finale.
3. Nello stesso locale è vietato l'esercizio congiunto del commercio all'ingrosso e del commercio al dettaglio salvo deroghe stabilite dalla regione, ai sensi della vigente normativa regionale (L.R. n° 28/1999) e dell'art. 26, comma 2, del d.lgs n° 114/98.
4. Fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla L.R. n° 28/1999 e/o d.lgs n° 114/98, l'inosservanza di quanto previsto al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo di regolarizzazione dell'attività.

Art. 74 - Pubblicità dei prezzi.

1. La pubblicità dei prezzi è disciplinata dall'art. 15 della L.R. n° 28/1999, dall'art. 14 del d.lgs. n° 114/98, dagli artt. dal 13 al 17 del d.lgs n° 206/2005 (Codice del consumo) e dal presente Regolamento.
2. I soggetti che vendono merci rientranti nella sfera della propria attività, compresi artigiani, industriali e produttori agricoli, su tutti i prodotti esposti per la vendita al dettaglio, nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
3. Per i prodotti d'arte, di antiquariato e per i prodotti di oreficeria l'obbligo di pubblicità dei prezzi s'intende assolto anche tramite l'utilizzo sul singolo prodotto di un cartellino visibile dall'interno dell'esercizio di vendita e non dall'esterno (Circolare Ministero Industria Commercio Artigianato n° 3467 del 28 maggio 1999).
4. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi. Chi viola dette norme è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 17 bis, comma 3), del TULPS, con l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 17 ter e 17 quater del TULPS.
5. Per quanto non previsto dalla L.R. n° 28/99, dal d.lgs. n° 114/98 e dal d.lgs. n° 206/2005, chi non osserva le disposizioni di cui ai commi 1. e 2. è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 462,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.
6. Chi viola le disposizioni di cui al comma 3. è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 22 del d.lgs n° 114/98.

Art. 75 - Materiale pornografico.

1. E' vietato esporre in luogo pubblico o visibile da luogo pubblico materiale a contenuto pornografico.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è vietato porre in vendita materiale pornografico ad una distanza inferiore a metri 50 da luoghi di culto, cimiteri, scuole di qualsiasi ordine e grado e insediamenti destinati all'educazione e allo svago di bambini e ragazzi. La distanza è calcolata fra i due punti più prossimi appartenenti alle distinte unità immobiliari calcolate sul percorso pedonale più breve. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai punti vendita esclusivi, di giornali e riviste.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1. e 2. del presente articolo soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 462,00 ed alla sanzione accessoria della rimozione del materiale a contenuto pornografico esposto in luogo pubblico o visibile da luogo pubblico.

Art. 76 - Mestieri girovaghi.

1. Non può essere esercitato il mestiere ambulante di disegnatore o scrittore, di cenciaino, di saltimbanco, cantante, suonatore, lustrascarpe, arrotino, parcheggiatore e mestieri analoghi senza preventiva comunicazione, almeno 2 giorni prima dell'inizio della attività. Detta comunicazione dovrà contenere, oltre ai dati identificativi di chi esercita il mestiere, anche il periodo in cui si svolge l'attività e le zone interessate.
2. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
3. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali, comprese le zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.
4. La mancata presentazione o il ritardo della trasmissione della comunicazione di cui al comma 1. e/o la violazione delle disposizioni di cui al comma 3., comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 e l'immediata sospensione dell'attività.

Art. 77 - Obbligo di vendita (offerta al pubblico).

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 1336 del codice civile, l'esercente il commercio, sia in sede fissa che itinerante, assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L'esercente è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
2. Chiunque non rispetta quanto previsto nel presente articolo soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

Art. 78 - Distributori di carburante.

1. Gli orari di apertura, turnazione, riposo settimanale dei distributori di carburante sono regolati in conformità alla vigente normativa regionale.
2. In base al provvedimento di cui al comma 1. vige l'obbligo per i titolari delle autorizzazioni di distribuzione carburanti di curare la predisposizione di cartelli indicatori dell'orario di servizio dell'impianto, dei turni di apertura domenicali e festivi e di chiusura infrasettimanali, i quali devono essere esposti in modo ben visibile all'utenza.
3. I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori. Al fine di garantire la trasparenza dei prezzi di ogni singolo prodotto nei confronti dei consumatori finali, è fatto obbligo di esporre in modo visibile e leggibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo.
4. La violazione alle prescrizioni del presente articolo, salvo l'applicazione di altre violazioni stabilite dalla legislazione nazionale e regionale, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 462,00.

Art. 79 - Phone Center.

1. Le attività di comunicazione di cui al d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259 sono soggette alle seguenti prescrizioni:
 - a) l'orario di attività può essere esercitato dalle ore 8,00 alle ore 24,00;
 - b) non può essere svolta congiuntamente l'attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari;
 - d) deve essere presentata al comune apposita comunicazione che indichi gli orari prescelti di apertura e chiusura, compresi nella fascia di cui alla lettera a) e gli estremi dell'autorizzazione di cui al d.lgs. n° 259/2003;

e) devono essere dotati di almeno due servizi igienici.

2. Le violazioni al disposto del presente articolo, comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo di ripristino immediato delle prescrizioni non rispettate.

TITOLO VIII VARIE

Art. 80 - Amministrazione degli stabili.

1. Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo, l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'Amministratore.

2. La violazione di cui al comma 1. comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo dell'adeguamento alla disposizione.

Art. 81 - Collocazione del numero civico.

1. E' fatto obbligo ai proprietari degli stabili la collocazione dei numeri civici, così come stabiliti dagli uffici comunali che si occupano della toponomastica.

2. Il numero civico di ogni fabbricato deve essere collocato in modo tale da essere leggibile dalla strada pubblica sulla quale il fabbricato stesso è prospiciente.

3. La violazione di cui ai commi 1. e 2. comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo dell'adempimento di quanto previsto dal presente articolo.

Art. 82 - Collocazione della segnaletica stradale.

1. Nell'installazione della segnaletica stradale, qualora non sia possibile collocarla attraverso l'apposizione di appositi pali sul suolo pubblico e/o privato aperto al pubblico, ed occorre quindi procedere alla fissazione di staffe, ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dato il preminente interesse pubblico da perseguire, è possibile procedere anche se non vi sia un preventivo consenso scritto della proprietà.

Art. 83 - Raccolte di materiali e offerte di beneficenza.

1. La raccolta di materiali quali indumenti, carta e similari a scopo benefico ed umanitario è soggetta all'autorizzazione da parte del Sindaco, previo nulla – osta del responsabile della struttura che si occupa del servizio di raccolta dei rifiuti. La collocazione su aree pubbliche dei contenitori necessari per la raccolta dei materiali predetti è soggetta a specifica concessione comunale, ed alla previsioni stabilite dalla vigente normativa in materia di COSAP.

2. Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciuti con decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazione e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata in modo leggibile dal responsabile dell'Associazione o Ente.

3. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.

4. Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole, luoghi di cura e cimiteri.

5. Coloro i quali effettuano raccolte di beneficenza mediante cessione di oggetti, devono fare palese riferimento allo scopo esclusivamente benefico della cessione, consegnando oggetti di valore economico pressoché simbolico e in cambio di una libera contribuzione, il cui importo non sia in alcun modo prefissato. Devono comunque essere sempre rispettate le norme igienico – sanitarie vigenti.

6. Sono soggette ad autorizzazione del Comune le raccolte di contributi effettuate anche mediante la sollecitazione di campagne di informazione;
7. La violazione di cui ai commi 2. e 3. comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.
8. Le violazioni di cui al comma 4. e 6. comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
9. La violazione al comma 5. comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla Legge Regionale n° 28/99 e dal d.lgs n° 114/98.

Art. 84 – Accattonaggio.

1. E' vietato chiedere l'elemosina e mendicare, in particolare nei pressi dei luoghi di culto ed all'interno dei cimiteri.
2. E' altresì vietato raccogliere questue ed elemosine, per qualsiasi motivo, con insistenza, molestia e in modo offensivo.
3. E' aggravante l'utilizzo di animali nella pratica di accattonaggio. Nel caso di impiego di minori si rinvia alle disposizioni del Codice Penale.
4. La violazione di cui ai commi 1. e 2., comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di cessare l'attività immediatamente.
5. La violazione al comma 3. comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo di cessare l'attività immediatamente.

Art. 85 - Artisti di strada.

1. Per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico, si prescrive la presentazione di apposita comunicazione, da effettuarsi di norma almeno 5 giorni prima alla Polizia Municipale. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto dell'art. 54 del presente Regolamento e delle norme del Codice della Strada, al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.
2. La mancata comunicazione di cui al comma 1. comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 86 - Divieto di campeggio libero.

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte nel territorio comunale. È inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte.
2. Con apposita ordinanza, il Sindaco dispone lo sgombero delle aree autorizzando anche l'uso della forza ed impiegando chiunque possieda i mezzi e le capacità tecniche necessarie. A costoro e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge, è fatto obbligo di collaborare con gli organi di Polizia per l'attuazione di quanto sopra disposto.
3. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
4. Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e a questa consegue, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli destinatari dell'ordinanza di cui al comma 2. del presente articolo. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico degli stessi soggetti destinatari dell'ordinanza predetta.

Art. 87 - Custodia di fanciulli e persone incapaci.

1. In luogo pubblico i fanciulli di età inferiore a 6 anni e le persone incapaci (per età o malattia) di riguardarsi da sé, devono sempre essere accompagnati e custoditi.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 88 – Balneazione.

1. Sono interdetti alla balneazione i bacini ed i canali di irrigazione.
2. E' vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde dei torrenti o dei laghetti, sia naturali che artificiali, nonché delle paratie e simili.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di sospendere immediatamente l'attività.

Art. 89 - Protezione da schegge.

1. I marmisti, muratori o operai in genere, quando lavorano sul suolo pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico devono provvedere al collocamento di idoneo riparo per assolutamente impedire che le schegge offendano i passanti e che il lavoro sia causa di danno al pubblico e di intralcio alla circolazione.
2. La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo le disposizioni penali, comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della cessazione immediata dell'attività svolta senza idonei ripari.
3. I titolari delle imprese sono ritenuti responsabili in via solidale con gli esecutori delle opere.

Art. 90 - Ingresso abusivo in strutture comunali.

1. Fatte salve le disposizioni penali, è rigorosamente vietato scavalcare le recinzioni che proteggono strutture comunali quali: parchi, piscine, campi sportivi, palestre, scuole, cimiteri, mattatoio, mercati, etc.
2. La violazione al presente articolo comporta la sanzione da € 77,00 a € 462,00 e la cessazione immediata dell'attività vietata.

Art. 91 - Contrassegni del Comune.

1. E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali, per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.
2. La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della cessazione dell'illecito e l'eliminazione delle cose che ne furono il prodotto.

TITOLO IX SANZIONI

Art. 92 - Accertamento delle violazioni.

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Servizio di Polizia Municipale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, nonché dai funzionari delle Unità Sanitarie Provinciali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
2. Gli agenti del Servizio di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1., possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a

rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 " Modifiche al sistema penale" e successive modifiche ed integrazioni.

4. Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. n° 689/81 e s.m.i.:

Art. 93 - Sanzioni amministrative.

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, quando non riguardano leggi, regolamenti, e/o disposizioni altrimenti sanzionate, ai sensi di legge dell'art. 7 bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n° 267., con la sanzione amministrativa per essa determinata nel regolamento, purché contenuta entro i limiti minimo di Euro 25,00 e massimo di Euro 500,00, stabiliti dalla legge medesima.

2. Il Sindaco, quale Autorità Locale, ed i Responsabili dei preposti alle varie articolazioni organizzative, provvedono a dare diffusione al pubblico delle norme del presente regolamento, attinenti i rispettivi ambiti di competenza, emanando inoltre disposizioni particolari di carattere esecutivo che si rendessero necessarie in circostanze speciali o per determinati luoghi.

3. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi.

4. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il

rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

3. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.

4. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3., si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione, sono a carico del trasgressore.

5. Al trasgressore e/o obbligato in solido, in possesso di una concessione o di autorizzazione, sarà inflitta la sospensione della concessione o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;

b) per mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti alla violazione regolamentare;

c) per morosità del pagamento dei tributi e dei diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

6. La sospensione può avere una durata massima di giorni trenta. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto dal trasgressore o obbligato in solido agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

Art. 95 - Pagamento immediato.

1. Le violazioni del presente Regolamento possono essere conciliate con il pagamento della somma prevista in misura ridotta (art. 16 della L. n° 689/81 - un terzo del massimo o se più favorevole il doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di procedimento - o con l'importo specifico in misura ridotta previsto dalla Giunta Municipale) entro 60 giorni dalla contestazione immediata o regolarmente notificata al trasgressore e/o eventuale obbligato in solido, tramite pagamento a mezzo c.c.p. n. 11588936 intestato a "Comune di Vallelunga Pratameno – Servizio di Tesoreria", indicando nella causale del versamento il numero e la data del verbale di violazione al Regolamento di Polizia Urbana.

2. Il trasgressore non è ammesso al pagamento delle sanzioni previste dal Regolamento in via breve direttamente a mano dell'Agente accertatore, ad eccezione dei cittadini stranieri.

3. E' facoltà del trasgressore e/o obbligato in solido, di presentare scritti difensivi, documenti e chiedere di essere sentito dal Sindaco, entro 30 giorni dalla contestazione immediata o notifica differita del verbale di accertamento dell'infrazione.

Art. 96 - Sequestro e custodia di cose.

1. Gli agenti del Servizio di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati all'art. 101 comma 1., all'atto di accertare l'infrazione potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengono a persona obbligata per l'infrazione.

2. Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

3. In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24.11.1981, n° 689 e del D.P.R. 22.07.1982, n° 571.

4. Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.

5. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Art. 97 - Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento potranno essere aggiornate con Deliberazione della Giunta Comunale, entro gli importi minimo e massimo stabiliti dalle vigenti leggi.

2. La Giunta comunale, ai sensi dell'art. 16 comma 2° della Legge n. 689/1981 e s.m.i., all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista con il presente Regolamento, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 16 comma 1° della citata legge.

**TITOLO X
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 98 - Abrogazioni di norme.

1. Si devono considerare abrogate le norme precedentemente adottate in contrasto con il presente Regolamento, contenute nel Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28.6.1972.

2. Il Sindaco può derogare, con proprio provvedimento, le norme del presente Regolamento che impediscono o limitano l'erogazione di servizi di pubblica utilità.

Art. 99 - Reiterazione.

1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie si definisce recidiva la violazione della medesima disposizione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.

2. Alla seconda reiterazione della violazione, le sanzioni applicate in sede di ordinanza-ingiunzione sono raddoppiate.

Art. 100 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti, l'esecutiva del provvedimento di adozione e la doppia pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune.

Art. 101 - Norma finale.

1. Nel caso di successiva entrata in vigore di norme di legge e regolamentari che siano in contrasto con disposizioni contenute nel presente Regolamento, e/o che modificano e/o integrano e/o abrogano disposizioni normative a cui il Regolamento fa rinvio, ebbene le disposizioni in contrasto si considerano implicitamente abrogate, mentre il rinvio è operato verso le nuove norme, trovando applicazione in quei casi le norme di legge attuali e vigenti.